



Regione Umbria

Giunta Regionale

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE

N. 212 SEDUTA DEL 25/03/2020

OGGETTO: Misure a sostegno del lavoro – Accesso alla cassa integrazione in deroga ai sensi del decreto legge del 17 marzo 2020, n. 18 - Accordo quadro con il partenariato.

		PRESENZE
Tesei Donatella	Presidente della Giunta	Presente
Morronei Roberto	Vice Presidente della Giunta	Presente
Agabiti Paola	Componente della Giunta	Assente
Coletto Luca	Componente della Giunta	Assente
Fioroni Michele	Componente della Giunta	Presente
Melasecche Germini Enrico	Componente della Giunta	Presente

Presidente: **Donatella Tesei**

Segretario Verbalizzante: - Catia Bertinelli

Atto firmato digitalmente ai sensi delle vigenti disposizioni di legge

L'atto si compone di 10 pagine
 Fanno parte integrante dell'atto i seguenti allegati:
Accordo CIGD COVID19 -UMBRIA.

LA GIUNTA REGIONALE

Visto il documento istruttorio concernente l'argomento in oggetto: **“Misure a sostegno del lavoro – Accesso alla cassa integrazione in deroga ai sensi del decreto legge del 17 marzo 2020, n. 18 - Accordo quadro con il partenariato.”** e la conseguente proposta di 'Assessore Michele Fioroni

Visto il decreto legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante «Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19» pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 45 del 23 febbraio 2020;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 23 febbraio 2020, recante «Disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 45 del 23 febbraio 2020;

Visto del decreto legge 2 marzo 2020 n. 9, recante “Misure urgenti di sostegno per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19” pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 53 del 2 marzo 2020;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 25 febbraio 2020, recante «Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 47 del 25 febbraio 2020;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 1° marzo 2020, recante «Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 52 del 1° marzo 2020;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 4 marzo 2020, recante «Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 55 del 4 marzo 2020;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 8 marzo 2020, recante «Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 59 dell'8 marzo 2020;

Visto il decreto del Presidente del consiglio dei ministri 9 marzo 2020, recante “Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale” pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n.62 del 09 marzo 2020;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 11 marzo 2020, recante “Misure urgenti di contenimento del contagio sull'intero territorio nazionale”, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 64 dell'11 marzo 2020;

Visto del decreto legge 17 marzo 2020 n. 18, recante “Misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19” pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 70 del 17 marzo 2020;

Vista la Circolare INPS n. 38 del 12.03.2020 “Decreto-legge 2 marzo 2020, n. 9, relativo alle misure urgenti di sostegno per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19; norme speciali in materia di trattamento ordinario di integrazione salariale, assegno ordinario, cassa integrazione in deroga e indennità lavoratori autonomi”;

Dato atto che la circolare sopracitata fornisce le istruzioni operative relativamente ai trattamenti previsti dagli articoli 13, 14, 15, 16 e 17 del decreto legge 2 marzo 2020, n. 9, illustrando come gli stessi derogano alle vigenti norme che disciplinano l'accesso agli ordinari strumenti di tutela in costanza di rapporto di lavoro, nonché le indicazioni sulla corretta gestione dell'iter istruttorio, precisando che le misure descritte potranno essere suscettibili di ulteriori modifiche e integrazioni, si fa riserva di fornire con successivi messaggi ulteriori istruzioni di natura amministrativa e procedurale;

Visto il Decreto Legislativo 14 settembre 2015, n. 148 recante “Disposizioni per il riordino della normativa in materia di ammortizzatori sociali in costanza di rapporto di lavoro, in attuazione della legge 10 dicembre 2014, n. 183”;

Vista la DGR 563/2019 con la quale, tra le varie, venivano definite le politiche attive da finanziare con le risorse residue della cassa integrazione in deroga di cui all’art. 44 c. 6bis del Dlgs 148/2015 e smi;

Vista la Legge regionale del 14 febbraio 2018, n. 1 “Sistema integrato per il mercato del lavoro, l'apprendimento permanente e la promozione dell'occupazione. Istituzione dell'Agenzia regionale per le politiche attive del lavoro” che istituisce l’Agenzia regionale per le politiche attive del lavoro di seguito “ARPAL Umbria”;

Richiamato l’art. 14 della L.R. n. 1/2018 “Funzioni dell’ARPAL Umbria” che disciplina la transizione in capo ad ARPAL Umbria delle competenze regionali in materia di politiche attive del lavoro;

Visto il Regolamento dell’ARPAL approvato con D.G.R. n. 721 del 29/06/2018 “Legge Regionale 1/2018, Art.49, c.7- Provvedimenti attuativi per l’operatività dell’Agenzia Regionale per le politiche attive del lavoro (ARPAL Umbria)”;

Vista la DGR Regione Umbria n. 165 dell’11 marzo 2020 avente ad oggetto “Impatti economici dell’emergenza sanitaria: Indirizzi ai servizi regionali che erogano aiuti pubblici, benefici, contributi e finanziamenti comunque denominati alle imprese umbre”;

Considerato che con tale DGR 165/2020 la Giunta regionale ha formulato indirizzi nei confronti dei dirigenti responsabili dei servizi regionali competenti nella gestione di qualsiasi procedura pubblica finalizzata all’erogazione di aiuti pubblici, benefici, contributi e finanziamenti comunque denominati, che prevedano l’utilizzo di risorse pubbliche comunitarie, nazionali e regionali a favore delle imprese umbre affinché pongano in atto ogni possibile intervento gestionale che possa nel rispetto delle normative comunitarie, nazionali e regionali di riferimento di tempo in tempo vigenti: - semplificare ulteriormente le modalità di accesso previste da avvisi, bandi e procedure pubbliche in corso di attivazione o che saranno attivate; - prorogare, differire o sospendere termini e scadenze di termini endoprocedimentali o procedimentali quali a mero titolo esemplificativo e non esaustivo quelli connessi a scadenze di avvisi o bandi, integrazioni documentali, presentazione rendicontazioni, non derivanti direttamente da norme o atti vincolanti nazionali o comunitarie, qualora richiesto, per i singoli procedimenti, dalle singole imprese e/o loro associazioni di rappresentanza in relazione agli effetti sul sistema produttivo della richiamata emergenza sanitaria;

Dato atto che tali indirizzi sono estesi, per le medesime finalità, anche alle Agenzie regionali, enti strumentali, società partecipate in dipendenza dalle procedure, avvisi o bandi dalle medesime gestite;

Preso atto che l’art. 22 del DL 18/2020 (Nuove disposizione per la Cassa integrazione in deroga) riconosce alle Regioni e Province autonome, con riferimento ai datori di lavoro del settore privato, ivi inclusi quelli agricoli, della pesca e del terzo settore compresi gli enti religiosi civilmente riconosciuti, (ad esclusione dei datori di lavoro domestico), per i quali non trovino applicazione le tutele previste dalle vigenti disposizioni in materia di sospensione o riduzione di orario, in costanza di rapporto di lavoro, la possibilità di riconoscere, in conseguenza dell’emergenza epidemiologica da COVID-19, previo accordo che può essere concluso anche in via telematica con le organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative a livello nazionale per i datori di lavoro, trattamenti di cassa integrazione salariale in deroga, per la durata della sospensione del rapporto di lavoro e comunque per un periodo non superiore a nove settimane e che tale accordo non è richiesto per i datori di lavoro che occupano fino a cinque dipendenti;

Visto il messaggio INPS n. 1287 del 20.03.2020 con il quale vengono fornite prime indicazioni operative sugli ammortizzatori in costanza di rapporto di lavoro previsti dal DL 18/2020;

Dato atto dell’esito positivo del confronto con le parti sociali avvenuto in videoconferenza il 23.03.2020 sul testo dell’accordo proposto dall’Assessore competente dell’ ACCORDO QUADRO PER L’ACCESSO ALLA CASSA INTEGRAZIONE IN DEROGA AI SENSI DELL’ARTICOLO 22 DEL DECRETO-LEGGE N. 18 DEL 17 MARZO”;

Ritenuto assolutamente necessario applicare le misure di sostegno al mondo del lavoro contenute nel DL 18/20 quanto disciplinato nell’ ACCORDO QUADRO PER L’ACCESSO ALLA CASSA

INTEGRAZIONE IN DEROGA AI SENSI DELL'ARTICOLO 22 DEL DECRETO-LEGGE N. 18 DEL 17 MARZO", allegato al presente atto, per regolare le modalità di accesso alla Cassa Integrazione in Deroga (CIGD) di cui all'art. 22 del D.L. del 17 marzo 2020, n. 18.

Preso atto:

- a) del parere favorevole di regolarità tecnica e amministrativa reso dal responsabile del procedimento;
- b) del parere favorevole sotto il profilo della legittimità espresso dal Dirigente competente;
- c) del parere favorevole del Direttore in merito alla coerenza dell'atto proposto con gli indirizzi e gli obiettivi assegnati alla Direzione stessa;

Vista la legge regionale 1 febbraio 2005, n. 2 e la normativa attuativa della stessa;

Visto il Regolamento interno di questa Giunta;

A voti unanimi espressi nei modi di legge,

DELIBERA

per le motivazioni contenute nel documento istruttorio che è parte integrante e sostanziale della presente deliberazione

1. di far proprio l'ACCORDO QUADRO PER L'ACCESSO ALLA CASSA INTEGRAZIONE IN DEROGA AI SENSI DELL'ARTICOLO 22 DEL DECRETO-LEGGE N. 18 DEL 17 MARZO raggiunto con il partenariato in data 23.03.2020 così come riportato nell'allegato A) quale parte integrante e sostanziale del presente atto;
2. di stabilire che sia ARPAL Umbria ai sensi dell'art. 14 della LR 1/2018 ad eseguire le istruttorie delle domande, emanare le relative autorizzazioni e curare i rapporti con INPS, sia per l'invio delle autorizzazioni che per il monitoraggio dell'utilizzo delle risorse assegnate;
3. di stabilire che per quanto sopra sia ARPAL Umbria ad approvare la relativa modulistica pubblicandola sul proprio sito istituzionale al canale <https://www.arpalumbria.it/richiesta-cassa-integrazione-in-deroga> da allegare all'istanza telematica inviata con il sistema informativo SARE.;
4. di prevedere, a modifica ed integrazione di quanto stabilito da ultimo con DGR 563/2019, che l'utilizzo delle risorse residue di cui all'art. 44 c. 6 bis del Dlgs 148/2015 e smi potrà essere destinato alla copertura dell'eventuale sfioramento anche in via prospettica del limite di spesa rispetto alle risorse che vengono attribuite all'Umbria ai sensi del DL 18/2020, onde evitare l'interruzione dei provvedimenti concessori prevista dal c. 4 dell'articolo 22 del citato decreto legge 18/2020 in dipendenza delle necessarie previsioni normative o di altro genere emanate a livello nazionale;
5. di stabilire che la data per la presentazione delle domande sarà comunicata nel sito di ARPAL Umbria (<https://www.arpalumbria.it/richiesta-cassa-integrazione-in-deroga>) una volta emanato il DI di assegnazione delle risorse, ed adeguato di conseguenza il sistema informativo alle modalità previste dall'accordo di cui all'allegato A e dalle circolari esplicative del MLPS e di INPS;
6. di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione nel sito istituzionale ai sensi dell'art. 12 del D.Lgs 33/2013;
7. di pubblicare il presente atto nel canale lavoro e formazione del sito istituzionale della Regione Umbria all'indirizzo <http://www.regione.umbria.it/lavoro-e-formazione> e sul portale di ARPAL Umbria all'indirizzo <https://www.arpalumbria.it/richiesta-cassa-integrazione-in-deroga>;
8. di rinviare a eventuali atti di ARPAL Umbria la definizione di modalità operative che si rendessero necessari per l'attuazione delle decisioni assunte con il presente atto.

DOCUMENTO ISTRUTTORIO

Oggetto: Misure a sostegno del lavoro – Accesso alla cassa integrazione in deroga ai sensi del decreto legge del 17 marzo 2020, n. 18 - Accordo quadro con il partenariato.

Al fine di contenere gli effetti negativi che l'emergenza epidemiologica COVID-19 sta producendo sul tessuto socio-economico nazionale è stato emanato il D.L. 17 marzo 2020, n. 18 "*Misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19*" prevedendo misure di sostegno al mondo del lavoro, per ridurre l'impatto a carico dei datori di lavoro e dei lavoratori.

Il DL 18/20 prevede al Titolo II, Capo Primo, l'estensione delle misure speciali in tema di ammortizzatori sociali per tutto il territorio nazionale, disciplinando in primo luogo, all'art. 19 (Norme speciali in materia di trattamento ordinario di integrazione salariale e assegno ordinario), che i datori di lavoro che nell'anno 2020 sospendono o riducono l'attività lavorativa per eventi riconducibili all'emergenza epidemiologica da COVID-19, possono presentare domanda di concessione del trattamento ordinario di integrazione salariale o di accesso all'assegno ordinario con causale "emergenza COVID-19", per periodi decorrenti dal 23 febbraio 2020 per una durata massima di nove settimane e comunque entro il mese di agosto 2020. Detti periodi non sono conteggiati ai fini dei limiti previsti dall'articolo 4, commi 1 e 2, e dagli articoli 12, 29, comma 3, 30, comma 1, e 39 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148, e sono neutralizzati ai fini delle successive richieste. Limitatamente all'anno 2020 all'assegno ordinario garantito dal Fondo di integrazione salariale non si applica il tetto aziendale di cui all'articolo 29, comma 4, secondo periodo, del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148.

L'art. 20 (Trattamento ordinario di integrazione salariale per le aziende che si trovano già in Cassa integrazione straordinaria) stabilisce che le aziende che alla data di entrata in vigore del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, hanno in corso un trattamento di integrazione salariale straordinario, possono presentare domanda di concessione del trattamento ordinario di integrazione salariale ai sensi dell'articolo 1 e per un periodo non superiore a nove settimane. La concessione del trattamento ordinario sospende e sostituisce il trattamento di integrazione straordinaria già in corso.

L'art. 21 (Trattamento di assegno ordinario per i datori di lavoro che hanno trattamenti di assegni di solidarietà in corso) prevede che i datori di lavoro, iscritti al Fondo di integrazione salariale, che alla data di entrata in vigore del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, hanno in corso un assegno di solidarietà, possono presentare domanda di concessione dell'assegno ordinario ai sensi dell'articolo 19 per un periodo non superiore a nove settimane. La concessione del trattamento ordinario sospende e sostituisce l'assegno di solidarietà già in corso.

Il DL 18/20 stabilisce che tutti i lavoratori destinatari delle norme di cui al capo I devono risultare alle dipendenze dei datori di lavoro richiedenti la prestazione alla data del 23 febbraio 2020 e ai lavoratori stessi non si applica la disposizione di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148 (anzianità di 90 giornate non richiesta).

Infine, l'art. 22 (Nuove disposizione per la Cassa integrazione in deroga) riconosce alle Regioni e Province autonome, con riferimento ai datori di lavoro del settore privato, ivi inclusi quelli agricoli, della pesca e del terzo settore compresi gli enti religiosi civilmente riconosciuti, (ad esclusione dei datori di lavoro domestico), per i quali non trovino applicazione le tutele previste dalle vigenti disposizioni in materia di sospensione o riduzione di orario, in costanza di rapporto di lavoro, la possibilità di riconoscere, in conseguenza dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, previo accordo che può essere concluso anche in via telematica con le organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative a livello nazionale per i datori di lavoro, trattamenti di cassa integrazione salariale in deroga, per la durata della sospensione del rapporto di lavoro e comunque per un periodo non

superiore a nove settimane. Tale accordo non è richiesto per i datori di lavoro che occupano fino a cinque dipendenti.

La Regione Umbria ritiene assolutamente necessario applicare le misure di sostegno al mondo del lavoro contenute nel DL 18/20, così come definite con il partenariato il 23.03.2020 nell'ACCORDO QUADRO PER L'ACCESSO ALLA CASSA INTEGRAZIONE IN DEROGA AI SENSI DELL'ARTICOLO 22 DEL DECRETO-LEGGE N. 18 DEL 17 MARZO, allegato al presente atto, per regolare le modalità di accesso alla Cassa Integrazione in Deroga (di seguito CIGD) di cui all'art. 22 del D.L. del 17 marzo 2020, n. 18.

Esso nel rispetto del DL 18/2020 prevede che possono accedere alla CIGD i datori di lavoro del settore privato, ivi inclusi quelli agricoli, della pesca e del terzo settore compresi gli enti religiosi civilmente riconosciuti e con esclusione dei datori di lavoro domestici, per i quali non trovano applicazione le tutele previste dalle vigenti disposizioni in materia di sospensione o riduzione di orario, in costanza di rapporto di lavoro (di cui al D.Lgs 148/2015 e s.m.i. così come integrati dagli artt. 19, 20 e 21 del DL18/2020) relativamente alle unità locali/operative aventi sede in Umbria i cui lavoratori subordinati sono stati sospesi in tutto o in parte a causa degli effetti economici negativi conseguenti il fenomeno epidemiologico COVID19 e le misure di contenimento previste .

Sono esclusi i datori di lavoro rientranti nel campo di applicazione della CIGO, del FIS o dei Fondi di solidarietà; le aziende che rientrano nel campo di applicazione della CIGS e che, in ragione del settore di appartenenza, non possono accedere ai sensi dell'articolo 20 del DL 18/2020 alle integrazioni salariali ordinarie di cui all'articolo 19 del DL 18/2020, possono richiedere la cassa integrazione in deroga.

Per i datori di lavoro che occupano più di 5 dipendenti (a prescindere dal numero di occupati nell'unità locale richiedente) l'accesso alla CIGD è previo accordo concluso anche in via telematica con le organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative a livello nazionale per i datori di lavoro. L'esame congiunto si considera favorevolmente espletato se entro 3 giorni dall'invio non sarà pervenuta al datore di lavoro risposta da parte delle OOSS territoriali;

-Accedono all'ammortizzatore i lavoratori subordinati con qualunque forma contrattuale, con qualifica di operai, impiegati e quadri, ivi compresi gli apprendisti e i lavoratori a domicilio, che risultino in forza alla data del 23.02.2020 presso l'unità produttiva che fa richiesta di CIGD.

Sono esclusi dal beneficio della cassa integrazione in deroga gli operai agricoli a tempo determinato destinatari del sostegno al reddito previsto all'art. 30 del DL 18/2020 (indennità lavoratori del settore agricolo). In caso in cui il datore di lavoro sia una società cooperativa possono accedere agli ammortizzatori anche i soci lavoratori con contratto di lavoro subordinato. Nel caso dei lavoratori a termine, qualora la scadenza contrattuale sia antecedente il termine della domanda, l'ammortizzatore termina al momento della cessazione del rapporto di lavoro.

I lavoratori somministrati, solo se non già coperti dal Fondo di solidarietà bilaterale, possono accedere se prestano l'opera presso un datore di lavoro beneficiario di ammortizzatori ordinari e/o in deroga per i propri dipendenti. I lavoratori intermittenti possono accedere nei limiti delle giornate di lavoro concretamente effettuate come emergenti dalle 9 settimane precedenti il periodo richiesto dalla comunicazione preventiva obbligatoria di chiamata.

Il periodo di CIGD che può essere richiesto è pari la durata della sospensione del rapporto di lavoro e comunque non superiore a nove settimane (63 giornate) non antecedenti la data del 23.02.2020 e non successivi al 30.06.2020 (data di efficacia del DL 18/2020 + 63 giorni).

Si prevede la presentazione ad ARPAL Umbria di una richiesta telematica per il tramite del sistema SARE, per ogni singola unità locale/operativa per periodi non antecedenti la data del 23.02.2020 e non successivi alla data del 30.06.2020 una durata complessiva pari alla sospensione lavorativa e non superiore a 63 giornate (9 settimane). E' possibile anche effettuare una unica richiesta telematica per più unità locali/ operative riferite allo stesso datore di lavoro, qualora vi sia coincidenza del periodo richiesto. In ogni caso la richiesta non potrà essere presentata prima della data dell'inizio del periodo richiesto e oltre il 30.06.2020.

Nella richiesta telematica oltre all'identificazione del periodo di utilizzo previsto è obbligatorio indicare per ogni singolo lavoratore inserito nella stessa l'orario contrattuale settimanale al fine della determinazione del monte ore autorizzabile e del relativo impegno finanziario da comunicare ad INPS.

Alla richiesta SARE è obbligatorio allegare in formato pdf:

- l'istanza, stampata dal sistema SARE debitamente firmata dal legale rappresentante o suo delegato, che sia in regola con la vigente normativa in materia di bollo, comprensiva di copia del documento di identità dello stesso (se trattasi di delegato: copia della delega e del documento del delegante e del delegato) e scannerizzata in formato pdf;
- nel caso il datore di lavoro occupi nel complesso più di 5 dipendenti (a prescindere dal numero occupati nell'unità locale richiedente), l'accordo con le organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative a livello nazionale per i datori di lavoro utilizzando i modelli resi disponibili nel sito di ARPAL Umbria, (<https://www.arpalumbria.it/richiesta-cassa-integrazione-in-deroga>) – o in alternativa altri predisposti a livello nazionale - nei quali viene indicata la causale prevista dal DL 18/2020 “in conseguenza dell'emergenza epidemiologica da COVID-19” prevedendo espressamente quale modalità di erogazione del trattamento da parte dell'INPS a pagamento diretto e una validità temporale corrispondente al periodo indicato nell'istanza. Detto verbale, debitamente sottoscritto dal datore di lavoro, può essere condiviso con OOSS anche per via telematica (ad es. allegando al verbale lo scambio di mail da cui risulti la condivisione). L'esame congiunto si considera favorevolmente espletato se entro 3 giorni non sarà pervenuta al datore di lavoro risposta da parte delle OOSS territoriali, dando conto sul verbale stesso di tale “silenzio assenso”.

Il sistema SARE all'invio della domanda attribuisce un codice identificativo univoco progressivo che ne garantisce l'identificazione e ne determina l'ordine di istruttoria, senza necessità di ulteriori protocollazioni nel rispetto delle previsioni dell'art. 22 del DL 18/2020.

Le richieste telematiche potranno essere caricate nel sistema SARE a partire dalla data che sarà comunicata nel sito di ARPAL Umbria (<https://www.arpalumbria.it/richiesta-cassa-integrazione-in-deroga>) una volta emanato il DI di assegnazione delle risorse ed adeguato il sistema informativo alle modalità previste dal presente accordo e dalle circolari esplicative del MLPS e di INPS.

Le richieste complete saranno autorizzate da ARPAL Umbria secondo l'ordine SARE, identificato dalla data e dal codice attribuito dal sistema SARE stesso nei limiti di capienza delle risorse assegnate. Il DL 18/2020 prevede che al raggiungimento del limite di spesa, anche in via prospettica, le Regioni non potranno emettere altri provvedimenti concessori

L'istruttoria delle domande comprende il controllo della presenza e della corretta compilazione dell'accordo sindacale se previsto (sopra a 5 dipendenti) e dell'istanza allegata alla domanda SARE. Qualora l'istruttoria ravvisi delle inesattezze e la necessità di integrazioni, esse sono operate mediante l'invio di una nuova domanda. Le domande presentate con informazioni incomplete o errate non saranno infatti autorizzate; il datore di lavoro potrà presentare una nuova domanda che verrà istruita secondo il criterio cronologico di presentazione.

Ai fini del monitoraggio delle risorse è necessario provvedere mediante il sistema SARE, entro il 25esimo giorno del mese successivo a quello di riferimento, alla rendicontazione del numero delle giornate in cui è stata utilizzata la CIGD nell'unità locale e il numero delle ore fruite dai singoli lavoratori previsti nella domanda e coincidenti con l'ammontare complessivamente richiesto ad INPS con il modello SR41. La comunicazione dell'utilizzo mensile dovrà essere sempre fornita anche se pari a zero.

L'assenza di detta comunicazione potrà comportare la non autorizzazione di ulteriori domande nell'ipotesi in cui la normativa nazionale preveda periodi aggiuntivi rispetto quanto disciplinato all'art. 22 del DL 18/2020 di cui al presente accordo.

ARPAL Umbria provvederà, anche in collaborazione con INPS - che ai sensi del DL 18/2020 provvede al monitoraggio del rispetto del limite di spesa, fornendo i risultati al Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali e alle Regioni - al costante monitoraggio dell'andamento delle domande pervenute da parte dei datori di lavoro e dell'utilizzo delle risorse finanziarie rendendo disponibili tali informazioni alle parti firmatarie.

Le parti concordano nel richiedere al MLPS e ad INPS, diversamente da quanto previsto da ultimo con DGR 563/2019, l'utilizzo delle risorse residue di cui all'art. 44 c. 6 bis del Dlgs 148/2015 e smi anche al fine di coprire l'eventuale sfioramento anche in via prospettica del limite di spesa rispetto alle risorse che vengono attribuite all'Umbria ai sensi del DL 18/2020, onde evitare l'interruzione dei provvedimenti concessori prevista dal c. 4 dell'articolo 22 del citato decreto.

Le parti firmatarie concordano nel prevedere momenti di condivisione sui risultati dell'attuazione delle previsioni del presente accordo.

L'accordo potrà essere altresì oggetto di modifiche ed integrazioni qualora intervengano nuovi provvedimenti normativi e circolari del MLPS e/o di INPS che forniscano interpretazioni diverse da quanto previsto ovvero in esito ai risultati di monitoraggio sull'attuazione dello stesso.

Arpal Umbria avrà cura di approvare con proprio atto la modulistica ed eventuali linee guida che si dovessero rendere necessarie per l'attuazione di quanto previsto nell'Accordo allegato anche in esito a dette circolari del MLPS e INPS pubblicandole sul proprio sito istituzionale al canale <https://www.arpalumbria.it/richiesta-cassa-integrazione-in-deroga>.

In attuazione dell'accordo ARPAL Umbria curerà l'autorizzazione delle domande, la loro trasmissione ad INPS e la pubblicazione sul sito di ARPAL dell'elenco dei datori di lavoro a cui è stata autorizzata la CIGD, i periodi e il numero di lavoratori coinvolti con il relativo importo finanziario presunto (in caso di utilizzo pieno).

Tutto ciò premesso si propone alla Giunta regionale:

1. di far proprio l'ACCORDO QUADRO PER L'ACCESSO ALLA CASSA INTEGRAZIONE IN DEROGA AI SENSI DELL'ARTICOLO 22 DEL DECRETO-LEGGE N. 18 DEL 17 MARZO raggiunto con il partenariato in data 23.03.2020 così come riportato nell'allegato A) quale parte integrante e sostanziale del presente atto;
2. di stabilire che sia ARPAL Umbria ai sensi dell'art. 14 della LR 1/2018 ad eseguire le istruttorie delle domande, emanare le relative autorizzazioni e curare i rapporti con INPS, sia per l'invio delle autorizzazioni che per il monitoraggio dell'utilizzo delle risorse assegnate;
3. di stabilire che per quanto sopra sia ARPAL Umbria ad approvare la relativa modulistica pubblicandola sul proprio sito istituzionale al canale <https://www.arpalumbria.it/richiesta-cassa-integrazione-in-deroga> da allegare all'istanza telematica inviata con il sistema informativo SARE;
4. di prevedere, a modifica ed integrazione di quanto stabilito da ultimo con DGR 563/2019, che l'utilizzo delle risorse residue di cui all'art. 44 c. 6 bis del Dlgs 148/2015 e smi potrà essere destinato alla copertura dell'eventuale sfioramento anche in via prospettica del limite di spesa rispetto alle risorse che vengono attribuite all'Umbria ai sensi del DL 18/2020, onde evitare l'interruzione dei provvedimenti concessori prevista dal c. 4 dell'articolo 22 del citato decreto legge 18/2020 in dipendenza delle necessarie previsioni normative o di altro genere emanate a livello nazionale;
5. di stabilite che la data per la presentazione delle domande sarà comunicata nel sito di ARPAL Umbria (<https://www.arpalumbria.it/richiesta-cassa-integrazione-in-deroga>) una volta emanato il DI di assegnazione delle risorse, ed adeguato di conseguenza il sistema informativo alle modalità previste dall'accordo di cui all'allegato A e dalle circolari esplicative del MLPS e di INPS;
6. di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione nel sito istituzionale ai sensi dell'art. 12 del D.Lgs 33/2013;

7. di pubblicare il presente atto nel canale lavoro e formazione del sito istituzionale della Regione Umbria all'indirizzo <http://www.regione.umbria.it/lavoro-e-formazione> e sul portale di ARPAL Umbria all'indirizzo <https://www.arpalumbria.it/riciesta-cassa-integrazione-in-deroga>;
 8. di rinviare a eventuali atti di ARPAL Umbria la definizione di modalità operative che si rendessero necessari per l'attuazione delle decisioni assunte con il presente atto.
-

PARERE DI REGOLARITÀ TECNICA E AMMINISTRATIVA

Ai sensi del vigente Regolamento interno della Giunta: si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica e amministrativa del procedimento e si trasmette al Dirigente per le determinazioni di competenza.

Perugia, lì 25/03/2020

Il responsabile del procedimento
- Luigi Rossetti

FIRMATO

Firma apposta digitalmente ai sensi
delle vigenti disposizioni di legge

PARERE DI LEGITTIMITÀ

Ai sensi del vigente Regolamento interno della Giunta;

Visto il documento istruttorio;

Atteso che sull'atto è stato espresso:

- il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica e amministrativa reso dal responsabile del procedimento;

-

Si esprime parere favorevole in merito alla legittimità dell'atto

Perugia, lì 25/03/2020

Il dirigente del Servizio

- Luigi Rossetti
Titolare

FIRMATO

Firma apposta digitalmente ai sensi
delle vigenti disposizioni di legge

PARERE DEL DIRETTORE

Il Direttore, ai sensi e per gli effetti degli artt. 6, l.r. n. 2/2005 e 13 del Regolamento approvato con Deliberazione di G.R., 25 gennaio 2006, n. 108:

- riscontrati i prescritti pareri del vigente Regolamento interno della Giunta,
- verificata la coerenza dell'atto proposto con gli indirizzi e gli obiettivi assegnati alla Direzione, esprime parere favorevole alla sua approvazione.

Perugia, lì 25/03/2020

IL DIRETTORE
DIREZIONE REGIONALE SVILUPPO
ECONOMICO, AGRICOLTURA, LAVORO,
ISTRUZIONE, AGENDA DIGITALE
- Luigi Rossetti
Titolare

FIRMATO
Firma apposta digitalmente ai sensi
delle vigenti disposizioni di legge

PROPOSTA ASSESSORE

L'Assessore Michele Fioroni ai sensi del vigente Regolamento della Giunta regionale,

propone

alla Giunta regionale l'adozione del presente atto

Perugia, lì 25/03/2020

Assessore Michele Fioroni
Titolare

FIRMATO
Firma apposta digitalmente ai sensi
delle vigenti disposizioni di legge
